

CONTRATTO
DI AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE
DELL'UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI VICENZA

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, il giorno **otto** del mese di **NOVEMBRE**, presso la sede dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza in Borgo Scroffa n. 2 Vicenza, tra:

1. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, Ufficio Territoriale di Vicenza, c.f. 80015810247, rappresentato dal Dirigente Dott. Roberto Natale, domiciliato per la carica presso la sede del predetto Ufficio in Borgo Scroffa n. 2 – Vicenza, che nel contesto del presente Atto verrà chiamato, per brevità, Ufficio o Amministrazione
2. e la Dott.ssa Maria Luigia Michelazzo, nata a Thiene (VI) il 17 settembre 1952, c.f. MCHMLG52P57L157C, residente a Monticello Conto Otto (VI) alla Via Verdi n. 7, che nel contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Medico nominato" o "Medico competente".

PREMESSO CHE:

- con pubblico Avviso prot. n. 8641 del 09/10/2018, l'Ufficio ha indetto un bando di selezione per l'affidamento dell'incarico di Medico competente e per il servizio di sorveglianza sanitaria, per la durata di tre anni dalla sottoscrizione del contratto.
- entro il termine prefissato nel bando è pervenuta una sola domanda/offerta, quella presentata dalla Dott.ssa Maria Luigia Michelazzo (nota acquisita al n. 9101 del registro di protocollo in data 22/10/2018);
- la medesima ha tempestivamente fornito con nota acquisita al n. 9603 del registro di protocollo in data 05/11/2018, le precisazioni richieste dalla Commissione;
- La Commissione, nella seduta del 06/11/2018 ha valutato l'offerta giudicandola valida ed economicamente vantaggiosa per l'Amministrazione, proponendo l'aggiudicazione del contratto in favore della Dott.ssa Maria Luigia Michelazzo
- con Determinazione prot. n. 2398 del 07/11/2018, il Dirigente dell'ufficio ha approvato gli atti della procedura e disposto l'aggiudicazione del contratto di medico competente alla Dott.ssa Maria Luigia Michelazzo.

Ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, Ufficio Territoriale di Vicenza, come sopra rappresentato, affida alla Dott.ssa Maria Luigia Michelazzo, sopra generalizzata, l'incarico professionale di Medico competente e di vigilanza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e normativa connessa e collegata, per i lavoratori (o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera "a" del D.Lgs.81/2008) dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza, pari a circa 42 unità.
2. Nel servizio di sorveglianza sanitaria si intende ricompresa qualsiasi attività prevista dalla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoratore.

Art. 2 – DURATA

1. La durata del contratto è fissata in mesi 36 (trentasei), a decorrere dalla sottoscrizione del contratto. Allo scadere del termine sopraindicato, il medico nominato è comunque tenuto a dare continuità al servizio per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi nell'attesa del subentro, a tutti gli effetti, del nuovo incaricato; per tale eventualità saranno cogenti, pro quota, le condizioni generali ed economiche dell'originale incarico.
2. E' data facoltà ad entrambe le parti di recedere in qualunque momento dal presente contratto, dandone comunicazione con lettera raccomandata AR, con un avviso di almeno 3 mesi, senza alcun obbligo di indennizzo a titolo di penale per l'interruzione anticipata del rapporto.

Art. 3 – COMPENSO

1. Per lo svolgimento dell'incarico di medico competente, comprensivo di relazione annuale, partecipazione alla riunione periodica e consulenze varie, il Medico nominato avrà diritto ad un **compenso annuo di Euro 500,00** (euro cinquecento).

2. Per ogni visita medica periodica (da effettuarsi presso la sede dell'Amministrazione), compreso eventuale costo per uscita, il medico incaricato avrà diritto ad un compenso di **Euro 40,00** (euro quaranta); per le visite specialistiche per la vista eseguite da altro operatore con visiotest, il compenso è pari ad Euro 15,00 (euro quindici)

Art. 4 - OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

Il Medico competente nominato dovrà assolvere a tutti i compiti derivanti dall'applicazione della normativa vigente:

- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i, sulla base di appositi Protocolli sanitari in base alla mansione specifica e le relative periodicità;
- istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, che dovrà rispondere ai requisiti minimi previsti dal D.M. Salute 09/7/2012, alla buona prassi medica e nel rispetto del segreto professionale e di quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016 e normativa interna di attuazione;
- consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, tutta la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui Regolamento UE 679/2016 sulla privacy e normativa interna di attuazione;
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti
- Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 81/08 e, tramite il Servizio Prevenzione e Protezione, gli rilascia copia dell'esito della visita medica e della documentazione sanitaria;
- collabora con il Datore di lavoro e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi e individuazione, per quanto di competenza, delle misure di prevenzione e protezione, anche ai fini della programmazione sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione della tutela ed integrità psicofisica dei lavoratori;
- collabora alla scelta dei dispositivi di protezione individuale e delle strumentazioni di sicurezza;
- è tenuto a partecipare agli incontri richiesti dal Datore di Lavoro o dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione su problematiche in materia di salute;
- fornisce assistenza al RSPP per la relazione di tutte le procedure di sicurezza che si rendono necessarie;
- formula i pareri scritti, su richiesta del datore di lavoro o del RSPP, su particolari questioni afferenti l'applicazione della normativa sulla sicurezza;
- collabora alla elaborazione dell'annuale piano di informazione, formazione e addestramento;
- collabora all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di attività ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro, definendo il contenuto della cassetta di primo soccorso in relazione alle attività lavorative;
- partecipa alle riunioni previste all'art. 35 D. Lgs. 81/08 indette dai datori di lavoro direttamente o tramite il RSPP
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o secondo il progetto di programmazione dei sopralluoghi. Il medico competente sarà sempre affiancato nei sopralluoghi dal RSPP. Per ogni sopralluogo il Medico Competente redige e trasmette al RSPP, entro 10 (dieci) giorni lavorativi, apposito verbale dove tra l'altro indica eventuali problematiche riscontrate inerenti la sicurezza in materia sanitaria e relative misure di prevenzione e protezione, per quanto di competenza. Tale verbale sarà trasmesso al Datore di Lavoro tramite il RSPP.
- collabora con il Datore di Lavoro nella progettazione per valutazione del rischio stress lavoro-correlato e individuazione delle azioni di miglioramento;
- collabora con il RSPP nell'elaborazione e analisi dei dati sull'andamento del fenomeno infortunistico (relazione annuale complessiva e specifica per tipologia di lavoratori);
- collabora con l'Organo di Vigilanza competente per territorio;
- garantisce, su richiesta del Datore di Lavoro o del RSPP, la propria presenza presso la sede dell'Ufficio per far fronte a eventuali ispezioni disposte o richieste formulate dall'Organo di Vigilanza;

➤ trasmette, in applicazione all'art. 40 D. Lgs. 81/2008, ai servizi competenti per territorio le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Art. 5 – SORVEGLIANZA SANITARIA

1. Il medico nominato dovrà puntualmente eseguire il protocollo/programma di sorveglianza sanitaria e profilassi formulato in conformità agli obblighi delle vigenti normative e sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti relativamente ai rischi potenzialmente presenti nei luoghi di lavoro. Il protocollo/programma dovrà essere gestito dal Medico nominato, il quale dovrà tenere conto, a tal fine, anche delle valutazioni dei rischi, dei dati sugli infortuni e malattie professionali e di quanto concordato con il Datore di Lavoro in sede di riunione periodica di sicurezza.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

- visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita nei protocolli sanitari e può assumere cadenza diversa, stabilita dal Medico Competente in funzione della valutazione del rischio.
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

3. Il Medico nominato, nell'ambito del servizio di sorveglianza sanitaria, deve svolgere le visite dei lavoratori presso la sede dell'Ufficio- Borgo Scroffa n. 2 – Vicenza

4. Il Medico competente assume la qualifica di soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e normativa interna di attuazione.

5. I rapporti con il Medico Competente, per quanto riguarda lo svolgimento delle varie attività, saranno tenuti dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, salvo casi particolari.

6. Il RSPP elabora il calendario della sorveglianza sanitaria, specificando nome e cognome del lavoratore, tipologia visita, e se trattasi di prima visita. Le visite di cui all'art. 41 comma 2 e-ter) D. Lgs 81/2008 dovranno essere effettuate entro 5 giorni lavorativi dalla ripresa del servizio da parte del lavoratore, salvo diversa indicazione del Datore di Lavoro.

7. Il RSPP trasmette al Medico competente le richieste del lavoratore di visita medica di cui all'art. 41 comma 2 c) D. Lgs 81/2008 che sarà effettuata se ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimerne il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

8. Il RSPP comunicherà periodicamente al medico competente i dati relativi ed ogni nuova assunzione e cessazione, cambio di mansione, ripresa del lavoro per assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni consecutivi, o quant'altro necessario allo svolgimento delle proprie funzioni.

9. Il Medico Competente, entro cinque giorni lavorativi dalla conclusione dei relativi accertamenti, consegna o invia al RSPP copia del giudizio relativo alla mansione specifica, di cui all'art. 41 comma 6 D.Lgs. 81/08, o il giudizio di cui all'art. 20 del D.Lgs.151/01, che provvederà ad inoltrarlo al Datore di Lavoro e al lavoratore. In caso di idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, o di inidoneità temporanea o permanente copia del giudizio deve essere trasmessa il giorno stesso della visita al SPP, al fine di adibire il lavoratore alla mansione consona allo stato di salute accertato.

10. L'esito della visita medica ove il Medico Competente esprime il giudizio relativo alla mansione specifica deve essere redatto secondo le disposizioni previste dal DM salute9 luglio 2012, deve essere nominale con

precisa indicazione della mansione e dei rischi a cui è esposto il lavoratore; della struttura di appartenenza, riportare gli eventuali esami integrativi, la data di compilazione e la data della successiva visita se prevista, il riferimento al protocollo sanitario, avere timbro e firma del Medico competente. Il giudizio di idoneità con prescrizione deve indicare in modo preciso anche le limitazioni riferite alla mansione specifica. Il Medico Competente deve informare il lavoratore che è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. La compilazione dei giudizi di idoneità deve sempre rispettare l'obbligo del segreto professionale

11. Il Medico Competente, inoltre, deve comunicare tempestivamente al Servizio Prevenzione e Protezione per iscritto, anche tramite posta elettronica, i nomi dei lavoratori, che pur convocati, non si sono presentati alle visite o agli accertamenti.

12. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio nelle modalità previste dall'art 41, comma 5, del Decreto Legislativo 81/2008.

13. Le attività del Medico Competente potranno essere svolte, senza oneri a carico dell'Amministrazione, da un sostituto esclusivamente nelle ipotesi di impedimento del Medico Competente derivanti da malattia e altre gravi situazioni, che impediscono temporaneamente lo svolgimento delle proprie funzioni. A tal fine il Medico Competente comunica al RSPP con almeno tre giorni di preavviso, salva oggettiva impossibilità, il periodo di assenza per i motivi di cui al periodo precedente, comunicando contestualmente al RSPP il nominativo del sostituto, che deve essere in possesso dei requisiti del soggetto che sostituisce temporaneamente. Il sostituto dovrà rendersi disponibile allo svolgimento di tutte le attività e al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente contratto per tutta la durata della sostituzione.

14. Il datore di lavoro, con la collaborazione del RSPP si impegna a fornire al Medico Competente le informazioni in merito a: la natura dei rischi, l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive, la descrizione degli impianti e dei processi produttivi, i dati sugli infortuni e sulle malattie professionali, i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Art. 6 - CONSISTENZA DELL'ORGANICO

L'organico considerato è costituito da circa 42 lavoratori. In base alla valutazione dei rischi e all'analisi delle mansioni, attualmente la sorveglianza sanitaria periodica è effettuata in base ai vigenti protocolli sanitari.

Art. 7 - ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

1. Il Medico Competente deve svolgere personalmente tutte le attività oggetto del presente contratto, fatti salvi gli accertamenti specialistici e di laboratorio.

Art. 8 - RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE

1. Il Medico Competente svolgerà le proprie prestazioni mantenendo stretti contatti con il datore di lavoro, anche tramite il RSPP. Tutta la documentazione e gli atti dovranno pervenire, se richiesto anche su supporto informatico, presso la sede dell'Ufficio.

Art. 9- CONSENSO DEL LAVORATORE ALL'ATTO MEDICO

1. Il lavoratore è obbligato a sottoporsi agli accertamenti sanitari (art. 20 c. 2 lett. i) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Il Medico competente deve fornire una adeguata informazione sugli obiettivi di tutela della salute, sui metodi e criteri di riservatezza del trattamento dei dati personali, sulle conseguenze derivanti da un rifiuto a collaborare e sui benefici che si intendono raggiungere in seguito all'accertamento sanitario.

2. Ogni lavoratore ha il diritto di essere correttamente informato, prima dell'esecuzione della visita medica, della necessità e degli obiettivi della sorveglianza sanitaria; ha il diritto di ricevere copia degli esami da lui eseguiti con semplici spiegazioni dei risultati ottenuti; deve essere informato dei rischi lavorativi cui è esposto e delle misure preventive che deve mettere in essere per tutelare lo stato di salute; deve essere informato dei diritti-doveri che gli competono; deve essere informato degli effetti a lungo termine di certe esposizioni professionali e della necessità di sottoporsi a controlli sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorative o dell'esposizione.

Art. 10 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Art. 11 - DANNI, RESPONSABILITA' E POLIZZE ASSICURATIVE

1. Il Medico Competente adotta ogni cautela necessaria ad evitare danni a cose e persone. A copertura dei rischi di responsabilità civile terzi (ritenendo compresa fra i terzi anche l'Amministrazione) conseguenti all'espletamento del servizio, il Medico Competente deve stipulare idonea copertura assicurativa. L'Amministrazione ed eventualmente il personale da questi preposto alla sorveglianza e rilievo del servizio di medico competente sono da intendersi esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, civile e penale diretta e/o indiretta conseguente all'espletamento del servizio o ad altre cause ad esso connesse.

Art. 12 - AVVIO DEL SERVIZIO

Il Servizio avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto. A partire da tale data il Medico nominato dovrà essere in grado di provvedere a tutte le attività indicate nel presente contratto.

Art. 13 - PAGAMENTI

1. Il calcolo del corrispettivo dovuto all'aggiudicatario viene effettuato annualmente previa presentazione di un dettagliato rapporto sull'attività svolta.
2. L'Amministrazione pagherà il corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica.

Art. 14 - PENALI

1. Nei casi di mancato rispetto, da parte del Medico nominato di uno qualunque degli obblighi di cui al presente contratto o di uno qualunque degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 per fatti a questi imputabili, sarà applicata una penale di Euro 50,00 (cinquanta), fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere, per le fattispecie più gravi o ripetute, alla risoluzione del contratto per inadempimento. L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da formale contestazione scritta dell'inadempienza, alla quale il Medico nominato avrà la facoltà di presentare proprie controdeduzioni entro 8 (otto) giorni dall'invio delle contestazioni.
2. L'importo delle somme corrispondenti alle penali contestate ed alle spese relative all'eventuale esecuzione in danno verranno trattenute direttamente sull'importo della rata di corrispettivo relativa all'anno durante il quale è avvenuto l'inadempimento.
3. Ai sensi dell'art. 1382 c.c., si prevede espressamente che in ogni caso l'applicazione delle penali non esclude la possibilità per l'Amministrazione di richiedere il risarcimento di danni ulteriori.

Art. 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Si prevede espressamente che il contratto si risolva di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione da parte del Medico nominato della comunicazione con cui l'Amministrazione dichiara che intende valersi della presente clausola:
 - a) inosservanza di norme in materia di lavoro;
 - b) inosservanza di norme in materia di sicurezza;
 - c) cessione, totale o parziale, del contratto a terzi;
 - d) irrogazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale.
2. L'Amministrazione si riserva inoltre il diritto di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c. nei seguenti casi:
 - a) per abbandono del servizio, salvo che per forza maggiore;
 - b) per ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali e alle disposizioni di legge
 - c) per ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali e alle disposizioni di legge o regolamento relativo al servizio;
 - d) per contegno abituale scorretto verso gli utenti;
3. Per ogni altra inadempienza o fatto qui non contemplati, che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, l'Amministrazione potrà promuovere la risoluzione del contratto per inadempimento.

Art. 16 – DIRITTI D'AUTORE

1. Tutti i dati delle rilevazioni e quant'altro pertinente al Protocollo di Sorveglianza Sanitaria resteranno di proprietà dell'Amministrazione, che ne potrà disporre per qualsiasi uso consentito.

Art. 17 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla gestione del rapporto contrattuale e agli adempimenti prescritti dal D.lgs.81/2008. L'Informativa è stata allegata all'Avviso pubblicato per il conferimento dell'incarico.

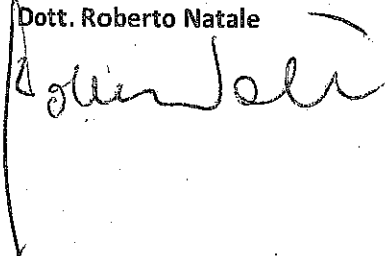
Art. 18 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti è quello di Vicenza.

Fatto, letto e sottoscritto,

Vicenza, 08 novembre 2018

MIUR/USR VENETO/UAT Vicenza
Dott. Roberto Natale



II MEDICO COMPETENTE
dott.ssa Maria Luigia MICHELAZZO

